

FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE

Direzione scientifica: Marco Piazza e Carlo Garbarino

2017

2

- Le nuove CFC: questioni aperte alla luce della recente evoluzione normativa e amministrativa
- Verso una disciplina della sharing economy
- Il regime PEX e partecipazioni in Italia di soggetti non residenti: discriminazioni
- Gli Incoterms® 2010: sei anni di consuntivo e aspettative sulla prossima edizione

SCHEDA PAESE

- Taiwan

INSERTO


- Kenya

PROCEDURE

- Il regime fiscale dei pagamenti transfrontalieri di interessi

Il Blog
di Marco Piazza

su *postilla*



FISCALITÀ E COMMERCIO INTERNAZIONALE

Tu scegli
dove, noi
ti diciamo
come.



Fiscalità e Commercio Internazionale, il modulo di **IPSOA BigSuite** indispensabile per chi vede nell'estero una nuova opportunità di investimento.

Una vera e propria "guida all'export" che analizza in maniera approfondita ogni paese dal punto di vista politico, economico e normativo.

Potrai avere un quadro completo degli aspetti relativi sia alla fiscalità che al commercio internazionale, grazie alla correlazione tra due diverse sezioni:

■ **Fiscalità internazionale:**

contiene le schede paese a **cura di IBFD** sulla disciplina tributaria delle società e delle persone fisiche correlate alle **convezioni internazionali contro le doppie imposizioni**.

■ **Commercio internazionale:**

le **schede economico-normative** contenenti le **informazioni sulle potenzialità e opportunità di investimenti** e il quadro completo della normativa interna commerciale, doganale, societaria e del lavoro.

IPSOA **BIG**Suite

Aggiungi **FISCALITÀ E COMMERCIO INTERNAZIONALE** alla tua **IPSOA BigSuite**, le tue ricerche saranno ancora più complete.

Provala subito:
www.ipsoa.it/bigsuite



Wolters Kluwer

Fiscalità finanziaria

Verso una disciplina della sharing economy <i>di Gabriele Liberatore</i>	5
Il regime "PEX" e partecipazioni in Italia di soggetti non residenti: discriminazioni <i>di Alberto Crosti</i>	13
Le nuove CFC: questioni aperte alla luce della recente evoluzione normativa e amministrativa <i>di Giorgio De Capitani e Maura Dal Col</i>	18

Trasporti internazionali

Gli Incoterms® 2010: sei anni di consuntivo e aspettative sulla prossima edizione <i>di Maurizio Favaro</i>	30
---	-----------

Paesi e mercati

Elezioni americane e Brexit: crescita e prospettive future del commercio internazionale <i>di Massimo Fabio e Aurora Marocco</i>	42
--	-----------

Procedure

Il regime fiscale dei pagamenti transfrontalieri di interessi <i>di Paola Sella</i>	50
---	-----------

Rischio Paese

Scheda rischio Paese: Taiwan <i>di Martino Conserva</i>	67
Scheda informativa: Taiwan <i>di Martino Conserva</i>	71
Scheda fiscale: Taiwan <i>a cura di </i>	76
Scheda finanziaria: Taiwan <i>di Giulio Cainelli</i>	78

Dall'Estero

<i>a cura di  Agenzia delle entrate e di Cristina Roncetti e Martina Conte</i>	83
---	-----------

Sommario

Il Blog di Marco Piazza

Il BLOG di Marco Piazza Voluntary bis

postilla
Il Blog dei professionisti per i professionisti

91

Inserito

Kenya

di Ugo Sebastiani

III

Verso una disciplina della sharing economy

di **Gabriele Liberatore**

L'approfondimento

Tutti gli operatori dell'economia, sia tradizionale che digitale, sono tenuti a corrispondere le imposte sia dirette che indirette. Ad oggi, però, così non è per la sharing economy stante l'assenza di coordinamento europeo ed il differente trattamento fiscale domestico. Per colmare detto gap la Commissione ha pubblicato un'agenda europea che definisce e promuove detti modelli di business mentre l'Italia sta approntando una legge di regolamentazione del settore, anche in ambito tributario. Resta fuori dall'intervento l'imposta sul valore aggiunto, oggetto di discussione in campo comunitario.

La *sharing economy* è un fenomeno in rapida e continua ascesa che però, ad oggi, non risulta adeguatamente normato. La Commissione europea ha pubblicato un'Agenda comunitaria che valorizza il nuovo modello imprenditoriale con l'obiettivo di proteggere i consumatori e garantire condizioni eque sia in materia fiscale che di occupazione. Devono essere uniformati gli attuali interventi autonomi intrapresi dai singoli Paesi membri considerato che tale approccio frammentato e scollegato potrebbe minare il corretto e proficuo sviluppo del settore o, di contro, creare rendite di posizione non accettabili nei confronti di operatori tradizionali. Anche il nostro Paese sta perseguendo detta finalità attraverso un mirato disegno di legge che da più di un anno è ancora in discussione nelle opportune sedi parlamentari.

L'avvento delle nuove tecnologie

Al fine di esemplificare l'impatto rivoluzionario che ha avuto nella vita quotidiana, il processo di diffusione di una tecnologia multiuso, meglio conosciuta ai più come **digitalizzazione**, si può paragonare a quello dell'elettrificazione¹. L'**economia digitale**, basata sulle tecnologie informatiche, che ne rappresentano il pilastro, comprende tutte le attività produttive, di servizi e commerciali che si sono sviluppate sulle soluzioni digitali e che ad esse fanno riferimento. La sempre maggiore interconnessione con i modelli tradizionali rende, comunque, ardua e sfuggente ogni definizione più precisa. Tra le varie forme che può assumere l'economia digitale si ricorda l'*e-commerce*, quale tipologia di commercio e vendita di beni o servizi che si effettua attraverso *internet*, con piattaforme tecnologiche di diverso genere e struttura, e la *sharing economy* che rappresenta un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi, nella maggior parte dei casi forniti da privati, posto in essere mediante l'uso di strumenti di collaborazione.

Caratteristiche

La digitalizzazione e l'economia digitale apportano ampi **benefici** al tradizionale modo di fare *business*.

In particolare tali fenomeni hanno:

Gabriele Liberatore - Esperto tributario

Nota:

¹ European Commission, *Taxation and Customs Union, Commission Expert Group on taxation of the digital economy, report 28 maggio 2014.*

- ridotto le distanze tra persone e cose;
- incrementato la mobilità;
- reso più decisivi gli effetti della rete;
- consentito l'utilizzo di dati specifici ad un livello tale da permettere la soddisfazione dei bisogni individuali dei consumatori, siano essi individui o imprese.

In secondo luogo vengono novellate varie opportunità di innovazione e di investimento nonché creati nuove imprese e posti di lavoro incrementando le possibilità di espansione dei mercati e la promozione di servizi migliori forniti a prezzi minori. In tale direzione la Commissione europea, rilevata la potenzialità del settore, ha annoverato la creazione di un **mercato unico digitale**² tra le 10 priorità fondamentali da perseguire e promuovere nel corso del proprio mandato. L'intento è dar vita a nuove *start-up* e permettere alle imprese esistenti di crescere, approfittando di un mercato di oltre 500 milioni di persone.

La sharing economy

L'economia collaborativa o della condivisione, utilizzando il c.d. mercato *peer-to-peer* o alla pari, costituisce un nuovo modello di contatto sia economico che culturale, capace di promuovere forme di consumo consapevole che razionalizzando le risorse favorisce lo scambio di beni e servizi, anziché fondarsi sull'acquisto così come avviene nell'economia tradizionale. La *digital economy* ed i *social network*, come accennato, hanno diffuso il fenomeno, ampliandone a dismisura potenzialità ed accessibilità.

In Italia le piattaforme collaborative nel 2015 erano 186, in ascesa del 34,7% rispetto all'anno precedente³. In termini monetari la Commissione europea rileva che la *sharing economy* è potenzialmente in grado di accrescere le entrate globali dagli attuali 13 miliardi di euro a circa 300 entro il 2025⁴. Nel nostro Paese ciò vale circa 450 milioni di euro di prodotto interno lordo di base imponibile corrispondenti a non meno di 150 milioni di maggiore gettito per l'erario, tra imposte dirette ed

indirette. Entro il 2025 si stima una crescita di oltre 20 volte che equivale ad un gettito potenziale di 3 miliardi di euro.

Il necessario coordinamento dell'Europa

La Commissione ha pubblicato lo scorso 2 giugno gli orientamenti⁵ rivolti agli Stati membri atti a garantire uno sviluppo equilibrato dell'economia collaborativa e ad uniformare gli attuali interventi autonomi intrapresi dai singoli Paesi membri.

Le istituzioni di Bruxelles hanno rilevato problemi per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi fiscali, quali:

1. la difficoltà pratica nell'identificazione dei contribuenti e dei redditi imponibili;
2. la mancanza di informazioni sui prestatori di servizi;
3. una possibile pianificazione fiscale aggressiva adottata dalle imprese nel settore digitale;
4. delle differenze nelle pratiche fiscali in tutta l'Unione;
5. uno scambio insufficiente di informazioni.

A tale riguardo si era già espressa l'OCSE pubblicando un apposito studio nel 2014⁶. Gli Stati membri dovrebbero prevedere adempimenti proporzionati a parità di condizioni ed applicare obblighi fiscali funzionalmente analoghi alle imprese che forniscono

Note:

- 2 COM(2015) n. 192, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, ove viene definito come "un mercato in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui, quale che sia la loro cittadinanza o nazionalità o il luogo di residenza, persone e imprese non incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività *on line* in condizioni di concorrenza leale e potendo contare su un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali".
- 3 I settori che ricorrono maggiormente a detto sistema di condivisione sono quelli del *crowdfunding* (69 piattaforme), dei trasporti (22), dei servizi di scambio di beni di consumo (18) e del turismo (17).
- 4 Consumer Intelligence Series: *The Sharing economy*. Pwc 2015.
- 5 COM(2016) n. 356.
- 6 *Addressing Tax Challenges of the Digital Economy*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Sharing Project.

servizi comparabili. Per una maggiore chiarezza e trasparenza alcuni Paesi hanno pubblicato orientamenti sul proprio regime fiscale relativo ai modelli d'impresa collaborativa mentre un modesto numero ha considerato o sta valutando, come l'Italia, modifiche alle proprie legislazioni⁷.

La risposta dell'Italia

Il legislatore, avvertita l'assenza di una disciplina in tema di *sharing economy*, ha iniziato a normare la materia presentando il 27 gennaio 2016, la proposta di legge A.C. 3564 che regola l'utilizzo delle piattaforme digitali sulla condivisione di beni e servizi nonché promuove e definisce gli attori (Tavola n. 1)⁸. L'obiettivo, al pari di quello europeo, è garantire equità e trasparenza, soprattutto in termini di regole e di fiscalità, tra chi opera nell'ambito dell'economia collaborativa e gli operatori tradizionali e, contestualmente, tutelare i consumatori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, alla salute, alla *privacy* e alla trasparenza delle condizioni.

La proposta concerne una "Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione" e si compone di 12 articoli. La finalità è diretta a promuovere forme di consumo consapevole attraverso:

- la razionalizzazione delle risorse, l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella PA;
- il contrasto agli sprechi e la riduzione dei costi;
- la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni;
- nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile;
- l'innovazione tecnologica e digitale.

Tavola n. 1 - Definizioni (Proposta A.C. 3564, art. 2)

Economia della condivisione

Quella generata dall'allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese

Attori

Gestore

Soggetto (privato o pubblico) che **gestisce** la piattaforma digitale

Utente operatore

Soggetto (privato o pubblico) che attraverso la piattaforma digitale opera **erogando** un servizio o condividendo un proprio bene

Utente fruitore

Soggetto (privato o pubblico) che attraverso la piattaforma digitale **utilizza** il servizio erogato o il bene condiviso dall'utente operatore

Utente

Operatore o fruitore

Per quel che attiene alla fiscalità (diretta)⁹ viene novellato un distinguo tributario tra chi svolge una microattività, definita occasionale, finalizzata ad integrare il proprio reddito, e chi, al contrario, opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti. Detto confine è stimato in una soglia pari a 10.000 euro. L'utente operatore dovrà indicare in un'apposita sezione della dichiarazione il c. d. reddito da attività di economia della condivisione non professionale¹⁰ a cui si applica

Note:

⁷ SWD 2016, n. 184, *Commission staff working document accompanying the document an agenda for the collaborative economy - supporting analysis*, 2 giugno 2016.

⁸ È utile ricordare che è in corso d'esame anche la proposta di legge C. 2436 per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (c.d. *car pooling*).

⁹ Art. 5, proposta in commento.

¹⁰ In alternativa all'individuazione della nuova fattispecie di reddito imponibile, che andrebbe comunque più opportunamente disciplinata all'interno del Testo Unico delle imposte sui redditi, si potrebbe prevedere per i redditi in questione l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10%.

un'aliquota fissa del 10% (c.d. *flat tax*) su tutte le transazioni, sempre se lo stesso sia inferiore o uguale a 10.000 euro. Per gli operatori abituali detti introiti, al superamento della soglia, sono cumulati con quelli da lavoro dipendente o autonomo con applicazione dell'aliquota corrispondente.

Ai gestori delle piattaforme di *sharing economy* viene assegnato un **ruolo centrale** in tema di riscossione e comunicazione, in quanto:

- 1) agiscono da sostituti d'imposta per i redditi generati dagli utenti operatori;
- 2) comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le piattaforme digitali, anche nel caso in cui gli utenti operatori non percepiscano alcun reddito dall'attività svolta mediante le piattaforme medesime.

Contestualmente i soggetti aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia¹¹.

L'inevasa questione dell'IVA

Le forniture di beni e servizi da parte delle piattaforme di collaborazione o da parte degli utenti tramite tali sistemi sono in linea di principio soggette ad IVA. Possono, però, sorgere problemi relativi alla qualifica dei partecipanti come soggetti passivi, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle attività economiche svolte o l'esistenza di un legame diretto tra le forniture e le retribuzioni in natura (ad esempio nel caso di accordi tipo "banca" in cui i partecipanti mettono in comune certi beni e servizi in cambio del diritto di farne uso). A riguardo si ricorda che il Comitato IVA è già intervenuto con il *working paper* n. 878/2015.

La proposta legislativa in commento non ha toccato (volutamente) il settore minato dell'IVA che, al contrario, è attualmente all'attenzione delle istituzioni unionali. I possibili effetti della *sharing economy* in detto settore devono essere valutati e coordinati con gli altri Stati membri e con la Commissione europea per non incorrere in spiacevoli richiami della stessa o della CGE¹².

L'intervento dell'Agenzia delle entrate

Detta istituzione ha dedicato un intero paragrafo alle tante problematiche IVA aperte dell'economia della condivisione¹³ sul presupposto che la proposta di legge in esame non tratti espressamente la tassazione indiretta. In ambito comunitario il Comitato IVA ha adottato, anche con il consenso dell'Italia, le linee guida che forniscono indicazioni di massima ai fini dell'eventuale applicazione del tributo ai beni e servizi forniti attraverso le piattaforme della *sharing economy* precisando che:

- per "piattaforme di *sharing economy* s'intendono i soggetti passivi IVA che mediante l'uso di siti di *e-commerce* mettono in contatto singoli utenti che intendono fornire e acquistare beni e servizi";

Note:

11 Detto obbligo o meglio la definizione di stabile organizzazione nell'economia digitale è un altro tema caldo in quanto suscita più di qualche perplessità. L'apertura di una *branch* non dovrebbe essere imposta *ex lege* per adempiere alle funzioni di sostituto d'imposta ma, diversamente, richiede il verificarsi di condizioni sostanziali relative all'impiego di mezzi umani e/o personali. Sul labile e controverso concetto è intervenuta anche l'OECD con il *Final report* dell'*action 7* del BEPS sulle modifiche dell'art. 5 del Modello di Convenzione in tema di *permanent establishment*. Già in passato la proposta di introdurre una c.d. *web tax* (Legge di stabilità 2014) aveva suscitato molti dubbi prevedendo l'obbligatorietà di acquisire una partita IVA per i prestatori di pubblicità *on line* che fornivano detti servizi verso committenti soggetti passivi residenti in Italia. Tale iniziativa è stata subito accantonata e nuovamente riscritta in altro documento denominato *digital tax* con l'introduzione della c.d. stabile organizzazione digitale. Anche qui più di qualche dubbio è stato palesato. A riguardo sul punto è intervenuto anche il Generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, nell'Audizione parlamentare del 22 novembre 2016, relativa al disegno di legge A.S. 2526 recante "misure fiscali per la concorrenza nell'economia digitale", che ha fornito utili indicazioni tese ad individuare i labili confini della *branch* virtuale.

12 Cfr. G. Liberatore, "Le nuove tecnologie esigono una revisione del sistema IVA", in *L'IVA*, n. 3/2016.

13 Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate sulla proposta di legge AC 3564 concernente la "Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione dei beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione", par. 6. Per un approfondimento, G. Beretta "Sharing economy: il punto di vista dell'Agenzia delle entrate", in *Corr. Trib.*, n. 37/2016.

- la fornitura di beni e servizi dietro corrispettivo in moneta, effettuata attraverso le piattaforme di *sharing economy* va assoggettata all'IVA¹⁴, a condizione che il fornitore svolga un'attività economica che lo qualifichi come soggetto passivo¹⁵;
- i servizi a titolo oneroso resi dalle piattaforme di *sharing economy* ai suoi utenti sono imponibili ai fini IVA oppure, beneficiano di un'esenzione se qualificati come finanziari¹⁶.

Natura multiforme dei servizi

La qualificazione delle prestazioni rese dalle piattaforme di *sharing economy* impatta significativamente sul luogo di imposizione (c.d. requisito territoriale). I servizi di intermediazione sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui si trova il bene o è reso il servizio sottostante. La piattaforma di collaborazione si ritiene che svolga un servizio d'intermediazione se non agisce in nome proprio e se presta un ruolo attivo ai fini della conclusione dello scambio o della vendita. Di contro i servizi delle piattaforme di *sharing economy*, automatizzati e resi con un limitato intervento umano, dovrebbero essere considerati elettronici con tassazione nel luogo di stabilimento del consumatore finale, se soggetto privato, oppure nel Paese del prestatore, se il cliente è soggetto passivo IVA¹⁷.

Criticità

Le forniture di beni e servizi effettuate dagli utenti privati attraverso le piattaforme della *sharing economy* sono soggette all'**applicazione dell'IVA**, anche se a riguardo si rilevano le seguenti problematiche:

- 1) l'individuazione della qualifica di soggetto passivo¹⁸ o meno degli utenti operatori;
- 2) il carattere commerciale¹⁹ dell'attività esercitata attraverso le piattaforme digitali;
- 3) l'esistenza di un sinallagma tra le prestazioni e le controprestazioni in natura (es. condivisione di un bene o scambio di servizi contro servizi).

Le citate operazioni possono configurare un'attività economica nella misura in cui siano

svolte con carattere di stabilità ed organizzate in forma d'impresa²⁰ mentre se una persona effettua occasionalmente una transazione generalmente fornita da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi non può, in linea di principio, essere considerata soggetto passivo IVA. In tale direzione l'art. 5 della proposta in esame sembrerebbe limitare il campo di applicazione alle sole attività di economia della condivisione "non professionale" e, dunque, ad attività che in linea di principio dovrebbero considerarsi fuori campo IVA.

Da un punto di vista di sistema la distinzione tra prestazione a titolo professionale ed occasionale non è agevole considerato che la disciplina unificata accorda un'imposizione ampia del tributo prevedendo, comunque, regimi in franchigia per le piccole imprese²¹. Ciò induce a ritenere che la soglia prevista dalla proposta di legge, non è di per sé rilevante ai fini della qualificazione degli utenti "operatori" quali soggetti passivi IVA.

Un caso pratico di concorrenza sleale

La Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo ha chiesto (denunciato) al

Note:

14 Direttiva 2006/112/CE, in proseguo Direttiva IVA, art. 2.

15 Direttiva IVA, art. 9.

16 Direttiva IVA, art. 135.

17 Direttiva IVA, artt. 44 e 58.

18 Chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, a prescindere dallo scopo lucrativo o dai risultati di detta attività (art. 9, par. 1, cit.).

19 Il concetto di attività economica include anche lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, sotto qualunque forma giuridica e il concetto di esercizio "indipendente" di attività economica include ogni soggetto che non è vincolato a un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro, di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro (Direttiva IVA, art. 10).

20 CGE, sentenza 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam SA.

21 Ricordiamo che anche i soggetti che beneficiano del regime forfettario di cui alla citata Legge n. 190/2014 sono considerati, ai fini IVA, soggetti d'imposta, tenuti agli obblighi di registrazione ma esentati dall'addebito dell'imposta in fattura e dall'esercizio della detrazione sugli acquisti.

Fiscaltà finanziaria

Fisco²², lo scorso 12 maggio, quale fosse il corretto trattamento tributario per i servizi d'intermediazione forniti da alcuni portali di prenotazione in linea, stabiliti in Paesi comunitari, resi a committenti non soggetti passivi residenti in Italia, in relazione ad operazioni ivi effettuate di alloggio in:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. strutture ricettive non gestite in forma imprenditoriale; 2. immobili privati per brevi periodi. |
|--|

L'esigenza è sorta in seguito al comportamento erroneo posto in essere da alcuni operatori digitali non residenti che, a detta del richiedente, hanno emesso fattura con il sistema del *reverse charge* anche nei confronti di privati omettendo, di conseguenza, il versamento del tributo.

L'Agenzia delle entrate ha precisato, preliminarmente, che i servizi d'intermediazione in questione devono essere assoggettati all'IVA italiana secondo i seguenti criteri di collegamento:

- 1) **luogo di stabilimento del committente** - soggetto passivo (non rileva il luogo in cui è situato l'alloggio);
- 2) **luogo di effettuazione del servizio** oggetto d'intermediazione, se questo è fornito verso *consumers* (rileva il luogo in cui è situato l'alloggio) sia nel caso in cui l'intermediario agisca in nome e per conto del destinatario finale delle prestazioni intermedie sia che agisca in nome e per conto del prestatore.

In detta ultima ipotesi, con espresso riferimento alle modalità di fatturazione, non può trovare applicazione l'inversione contabile e, pertanto, l'intermediario sarà tenuto ad identificarsi (direttamente o a mezzo rappresentante fiscale) in Italia e ad emettere fattura con IVA italiana.

La situazione si presenta complessa poiché bisogna pervenire ad una corretta individuazione del committente, obbligo che ricade sull'intermediario il quale ha la responsabilità di accertare lo *status* del cliente (imprenditore o privato). Da detta circostanza dipendono le regole territoriali da applicare e le modalità di assolvimento dell'imposta. Deve essere considerato **presumibilmente consumer** colui che non comunichi il numero di identificazione IVA a condizione che l'intermediario non disponga di informazioni contrarie (es. numero di prestazioni di alloggio effettuate nel corso dell'anno che manifestano il carattere abituale dell'attività economica effettuata).

Nel citato *working paper* n. 878/2015, con riferimento al rapporto tra la piattaforma e l'utente, viene osservato che il regime del servizio reso nelle applicazioni dell'economia condivisa è assimilabile a quello fornito nel *crowdfunding*²³, in quanto entrambe offrono l'opportunità di interazione tra clienti e fornitori.

Note:

22 Consulenza giuridica n. 954-39/2016.

23 *Working Paper* 6 febbraio 2015, n. 836.

Intermediazioni di operatori esteri nelle locazioni turistiche	Cliente	Direttiva 2006/112/CE	Decreto IVA	Criterio territoriale	Modalità di fatturazione
	<i>Business</i> (italiano)	Art. 44	Art. 7-ter, comma 1, lett. a)	Luogo di stabilimento del committente	<i>Reverse charge</i>
	<i>Consumer</i> (Italiano, UE ed extra-UE)	Art. 46	Art. 7-sexies, comma 1, lett. a)	Luogo di effettuazione del servizio oggetto d'intermediazione	Ordinaria